

Unione Province d'Italia



UPI

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 03 MAR 2016



P.3/cv

PARERE

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Roma, 3 marzo 2016

L'Unione delle Province d'Italia esprime parere favorevole sullo schema di decreto in esame poiché condivide l'obiettivo di innovare l'istituto della Conferenza dei servizi al fine di semplificare e snellire le procedure ed avere tempi certi di realizzazione degli investimenti e per le attività produttive.

La conferenza di servizi non è un organismo ma un modello procedimentale, attraverso il quale si esaminano e si compongono i diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Le norme previste dal decreto in esame mirano a sostituire le disposizioni della legge 241/1990, individuando di norma un percorso per lo svolgimento delle Conferenze in forma semplificata, in modalità asincrona, quando la decisione o la valutazione è assunta in tempo differito, per una ragione di composizione o di organizzazione, senza il bisogno di una partecipazione contestuale di tutti i rappresentanti delle istituzioni interessate.

Inoltre il testo con maggiore chiarezza in le diverse tipologie di Conferenze di servizio:

- conferenza istruttoria, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
- conferenza decisoria, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;
- conferenza preliminare, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

A questa maggiore specificazione di funzioni, composizioni e modalità di svolgimento, il decreto aggiunge una riduzione dei termini previsti dalla precedente normativa.

Nel condividere, pertanto, l'impianto generale del provvedimento e i principali obiettivi che ne sono alla base, l'UPI si associa alle proposte di miglioramenti del testo avanzate dall'ANCI ed evidenzia alcuni elementi di riflessione su cui si chiede ulteriore approfondimento e attenzione:

- si ritiene indispensabile il coordinamento e l'omogeneizzazione dei nuovi interventi normativi con il quadro normativo vigente, segnatamente con la L. n. 241/1990, DPR n. 380/2001 e con il DPR n. 160/2010;
- si auspica altresì una scrittura più attenta e razionale delle definizioni, contenute in alcune disposizioni dell'articolato, di istituti già normati, per evitare equivoci interpretativi e conseguenti contenziosi (ad esempio, procedimento amministrativo/SCIA/comunicazione; indizione/convocazione C.d.S; amministrazione procedente/competente; conferenza preliminare/parere preventivo, ecc.).

